



Proposte di modifica allo Statuto CAI

(adottate dal CC il 28.03.2026)

Tabella di confronto

nella colonna di destra le proposte di modifica in grassetto sottolineato e barrate — le parti eliminate

Statuto vigente	Proposta di modifica
Art. 4	Art. 4 aggiunta comma 6
	<u>6. Il Club Alpino Italiano promuove la parità di genere e le pari opportunità tra le Socie ed i Soci del Sodalizio; favorisce un clima organizzativo teso al riconoscimento del principio di parità di genere nell'accesso agli organi elettivi e nella partecipazione alle attività associative; adotta provvedimenti contro ogni forma di discriminazione fondata sul genere.</u>

Statuto vigente	Proposta di modifica
Art. 6 – Categorie di soci	Art. 6 – Categorie di soci
1. Sono previste le seguenti categorie di soci: onorari, benemeriti, ordinari, famigliari e giovani. 2. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.	1. Sono previste le seguenti categorie di soci: onorari, benemeriti, ordinari, <u>juniores</u> , famigliari e giovani. 2. Non è ammessa alcuna altra categoria di soci.

Statuto vigente	Proposta di modifica
Art. 8 – Soci benemeriti, ordinari, famigliari e giovani	Art. 8 – Soci benemeriti, ordinari, <u>juniores</u>, famigliari e giovani
1. Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo. 2. Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni diciotto. 3. Sono soci famigliari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto. 4. Sono soci giovani i minori di anni diciotto. 5. E' ammessa l'adesione al Club alpino italiano di cittadini stranieri.	1. Sono soci benemeriti le persone giuridiche, che conseguono l'iscrizione ad una sezione e versano alla stessa un notevole contributo. 2. Sono soci ordinari le persone fisiche di età maggiore di anni <u>venticinque</u> . <u>3. Sono soci juniores i soci maggiorenni di età inferiore ad anni venticinque.</u> <u>4. Sono soci famigliari i componenti del nucleo familiare del socio ordinario o juniores, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto.</u> 5. Sono soci giovani i minori di anni diciotto. 6. E' ammessa l'adesione al Club alpino italiano di cittadini stranieri.

Statuto vigente	Proposta di modifica
Art. 22 – Collegio nazionale dei probiviri	Art. 22 – Collegio nazionale e <u>regionale</u> dei probiviri
1. La giustizia interna al Club alpino italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale o interregionale, il secondo a livello centrale; il collegio regionale dei probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il	1. La giustizia interna al Club alpino italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale o interregionale, il secondo a livello centrale; il collegio regionale <u>o interregionale</u> dei probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il



Proposte di modifica allo Statuto CAI

(adottate dal CC il 28.03.2026)

Tabella di confronto

nella colonna di destra le proposte di modifica in grassetto sottolineato e barrate — le parti eliminate

<p>collegio nazionale dei probiviri è l'organo giudicante di secondo grado del Club alpino italiano.</p> <p>2. Il collegio è composto da cinque componenti effettivi e due supplenti.</p> <p>3. Il collegio elegge il presidente e il vicepresidente tra i propri componenti effettivi; il presidente convoca e presiede le sedute del collegio.</p> <p>4. Il collegio giudica e decide sulle controversie di propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti da specifico regolamento disciplinare; designa il collegio regionale dei probiviri competente a giudicare e decidere in primo grado sulle controversie tra soci, organi o strutture territoriali di diversi GR o tra struttura centrale e GR.</p> <p>5. Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili e vincolanti.</p>	<p>collegio nazionale dei probiviri è l'organo giudicante di secondo grado del Club alpino italiano.</p> <p>2. Il collegio è composto da cinque componenti effettivi e due supplenti.</p> <p><u>3. Le decisioni del collegio nazionale dei probiviri sono inappellabili e vincolanti.</u></p> <p><u>4. Il collegio regionale o interregionale dei probiviri esercita anche la potestà disciplinare nei limiti ad esso riconosciuti dalla regolamentazione sociale nazionale e dalla normativa vigente. Avverso la decisione del collegio regionale o interregionale dei probiviri che esercita la potestà disciplinare è ammessa impugnazione avanti a diverso collegio regionale o interregionale dei probiviri.</u></p> <p><u>5. Il collegio nazionale designa il collegio regionale dei probiviri competente a giudicare e decidere in primo grado sull'impugnazione del provvedimento disciplinare, in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti da specifico regolamento di giustizia, sulle controversie tra soci, organi o strutture territoriali di diversi GR o tra struttura centrale e GR.</u></p> <p>6. Ogni collegio elegge il presidente e il vicepresidente tra i propri componenti effettivi; il presidente convoca e presiede le sedute del collegio.</p> <p>7. Ogni collegio giudica e decide sulle controversie di propria competenza – in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti da specifico regolamento disciplinare.</p>
---	---

Statuto vigente	Proposta di modifica
Art. 35 – Cariche sociali comma 2	Art. 35 – Cariche sociali comma 2
2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo i soci maggiorenni, ordinari e famigliari, dopo almeno due anni compiuti dalla loro adesione al Club alpino italiano, in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Quest'ultima disposizione può	2. Possono essere candidati alle cariche di cui al comma precedente solo i soci maggiorenni, ordinari, <u>juniores</u> e familiari, dopo almeno <u>24 mesi</u> compiuti dalla loro adesione al Club alpino italiano, <u>dalla data di richiesta di ricongiungimento di anni sociali progressi</u> , in possesso delle competenze ed esperienze inerenti alla carica. Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora dopo



Proposte di modifica allo Statuto CAI

(adottate dal CC il 28.03.2026)

Tabella di confronto

nella colonna di destra le proposte di modifica in grassetto sottolineato e barrate — le parti eliminate

essere derogata dall'ordinamento delle sezioni per le cariche elettive nei propri organi, escluso il presidente sezionale.	almeno un anno di interruzione. Quest'ultima disposizione può essere derogata dall'ordinamento delle sezioni per le cariche elettive nei propri organi, escluso il presidente sezionale.
--	--

Statuto vigente	Proposta di modifica
Art. 38 – Regolamento generale	Art. 38 – Regolamento generale aggiunta comma 4
	<u>4. Le modifiche al regolamento generale che incidono sulle modalità di elezione o sui requisiti per accedere alle cariche di componente del CDC e del CC e del PG si applicano decorsi dodici mesi dalla loro approvazione.</u>

Statuto vigente	Proposta di modifica
Art. 39 – Modifiche dello statuto comma 2	Art. 39 – Modifiche dello statuto comma 2
2. Dopo ogni modifica dello statuto adottata dalla AD, il CC cura la collazione dei testi; la uniformazione delle parti dello statuto non modificate alle modifiche adottate, in particolare per quanto riguarda i termini utilizzati, la denominazione di organi, strutture, uffici, il riordino della numerazione di parti, titoli e articoli, nonché il controllo dei riferimenti e dei rinvii esistenti. Gli interventi sopra elencati non costituiscono modifica dello Statuto.	2. Dopo ogni modifica dello statuto adottata dalla AD, il CC cura la collazione dei testi; la uniformazione delle parti dello statuto non modificate alle modifiche adottate, in particolare per quanto riguarda i termini utilizzati, la denominazione di organi, strutture, uffici, il riordino della numerazione di parti, titoli e articoli, nonché il controllo dei riferimenti e dei rinvii esistenti. Gli interventi sopra elencati non costituiscono modifica dello Statuto. <u>Il CC, nella prima riunione successiva alla modifica dello Statuto che incide sul collegio nazionale, regionale o interregionale dei Probiviri e sul loro funzionamento adotta le disposizioni transitorie con mantenimento delle cariche già assegnate per il periodo di riferimento.</u>